

STATUTO

LA CASA DI MICHELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUINTO DI TREVISO TV VIA M.L.
TOGNANA 103

Numero REA: TV - 202255

Codice fiscale: 02311740266

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

1

Allegato " B " all'atto

N° 1179 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LA CASA DI MICHELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Disciplina di Riferimento

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata: «La Casa di Michela Società Cooperativa Sociale». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «La Casa di Michela s.c. s.».

La sede è fissata nel Comune di Quinto di Treviso.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata della Società viene stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V capo VII del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/91 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 5 – Regime mutualistico

La Cooperativa è una cooperativa sociale di tipo "a" ai sensi della legge 381/91 e intende rispettare le norme ivi previste. In base all'art. 111 septies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie si considera cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile indipendentemente dai requisiti ivi riportati.

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa in quanto cooperativa sociale non ha finalità speculative o di lucro e si propone esclusivamente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini intervenendo per la promozione e lo sviluppo delle capacità e potenzialità di persone disabili al fine di migliorare e/o mantenere il loro benessere psico-fisico e la loro autonomia personale e di realizzarne l'integrazione sociale il loro reinserimento nella Comunità Locale.

In quanto cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

In relazione a ciò la cooperativa potrà aderire a una delle



Giuseppe Duranti

Antonio Scenari

organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 7 – Oggetto sociale

La cooperativa ha come oggetto sociale la gestione di Centri Educativi Occupazionali Diurni, di Centri Lavoro Guidato, di Centri Diurni, di appartamenti protetti e di Comunità Alloggio per persone disabili e di tutte le attività accessorie necessarie e opportune per realizzare gli scopi sociali.

A tal fine la cooperativa potrà:

- 1° - attivare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di servizi socioeducativi ed assistenziali;
- 2° - realizzare iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità Locale sulle tematiche delle persone disabili;
- 3° - gestire attività artigianali direttamente o in conto lavorazione;
- 4° - aprire negozi commerciali;
- 5° - svolgere servizi di pulizie e di manutenzione del verde;
- 6° - curare manifestazioni ed eventi pubblici;
- 7° - promuovere e realizzare iniziative sociali e culturali;
- 8° - promuovere e realizzare attività formative;
- 9° - realizzare attività editoriali.

La Società potrà partecipare a Società, Enti, Istituzioni, Associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà accettare legati o donazioni, concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Art. 8 – Esercizio dell'attività

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di soggetti diversi (lavoratori, assistenti ed in generale persone o professionisti)

specializzati nelle varie discipline attinenti lo scopo sociale della stessa. I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali.

TITOLO III

Soci

Art. 9 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro, siano essi persone fisiche e persone giuridiche, che hanno un interesse diretto od indiretto alla realizzazione degli scopi sociali della cooperativa e che possano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere soci anche i disabili che si avvalgono o intendono avvalersi dei servizi e delle attività predisposte dalla cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo realizzazione degli scopi sociali della cooperativa e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione a strategie di medio e lungo periodo.

Inoltre possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società. Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saranno applicate le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 10 – Soci Cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi decisionali e di quelli tecnici e produttivi della cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;



Giuseppe Duranti

Antonio Duranti

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali e il loro tempo anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- sono interessati in quanto famigliari o semplicemente cittadini al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

Art. 11 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
- e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 12 – Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 – Obblighi e diritti dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati il Consiglio di Amministrazione:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'impegno assunto, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la

cooperativa stessa, ferme restando le esigenze della cooperativa.
I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 14 – I compensi ai soci

Ai soci prestatori d'opera, spetterà un compenso per il conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto sociocooperativa e delle esigenze sociali.⁶

Art. 15 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che voglia cessare per qualunque motivo il rapporto con la cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono. Il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Art. 16 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata il Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
- f) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- g) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- h) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla



Giuseppe Miceli

Armando

Antonio

comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Art. 17 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'eventuale rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'eventuale rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 18 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 2 (due) anni.

Art. 19 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 20 – Trasferimento delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio Sociale – Bilancio

Art. 21 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore minimo non inferiore a € 50,00 e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, e nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, qualora ai sensi dell'art. 2435 bis il bilancio viene redatto in forma abbreviata, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tali documenti gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Art. 23 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia



Giuseppe Mantovani

Antonio

Antonio

devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO V

Organi sociali

Art. 24 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sez. I – Assemblea

Art. 25 – Convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 22 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario il Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 26 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico di cui all'art. 2545 septies;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci debbono essere assunte sulla base del consenso espresso mediante deliberazione assembleare, che sarà presa con le modalità previste dall'art. 2479 bis del c.c..

Art. 27 – Maggioranze assembleari

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 28 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

Art. 29 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sez. II – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 30 – Amministratori

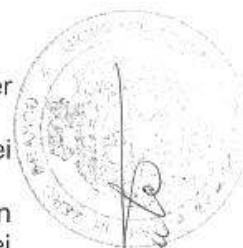
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.



Giuseppe Mante

Antonio D'Amico

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori prese in forma collegiale devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi la sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare in forma collegiale ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa salvo quelli riservati dal presente statuto ai soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione

o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio ed in sua assenza al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sez. III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 33 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono

trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 34 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 27.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 35 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, 1° comma della L. 59 del 31/01/1992.

Art. 36 – Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del

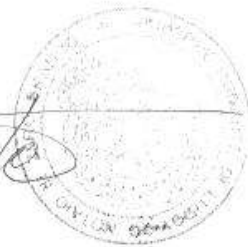
direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 37 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 21 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 25 (destinazione dell'utile) e 35 (devoluzione del patrimonio residuo) e sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Antonio Durando

Giuseppe Durante



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese
Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Zero Branco (TV), lì 02.08.2023